

REGOLAMENTO PER IL PRELIEVO DEL CINGHIALE ANCHE CON L'AUSILIO DEI CANI IN BASE AI PIANI NUMERICI SELETTIVI STAGIONE 2024/2025

(FINALITA')

Il presente regolamento si pone l'obiettivo di una gestione controllata della specie cinghiale al fine di giungere ad una riduzione della densità di popolazione di detta specie e di rendere efficace lo sforzo di depopolamento nel territorio dell'ATC AL1, in sintonia con quanto previsto dalle norme inerenti il contrasto e l'eradicazione del virus della peste suina africana (PSA) nei suini e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*). Inoltre tende a raggiungere e mantenere la densità di popolazione compatibile con le altre specie faunistiche che risultano in difficoltà anche a causa dell'aumento delle specie opportunistiche come il cinghiale. Inoltre, nel rispetto della biodiversità, mira ad ottimizzare lo sforzo di caccia del suide e conseguire una significativa riduzione del suo impatto nei confronti delle attività antropiche.

Art.1 (SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO)

Nel rispetto della DGR n.28-5381 del 15 luglio 2022, il territorio dell' ATC AL 1 è suddiviso in due distretti: "A" a sua volta porzionato in 10 zone ove viene praticata la caccia al cinghiale sia programmata che di selezione a squadre con l'ausilio dei cani ed in forma singola. Nel distretto "B" ove viene praticata la caccia programmata di selezione al cinghiale dai singoli cacciatori ed in casi particolari anche a squadra.

Art.2 (ASSEGNAZIONE ZONE)

Per il prelievo del cinghiale in forma selettiva con l'ausilio dei cani, per motivi di sicurezza e conoscenza del metodo "caccia collettiva" le zone di caccia vengono assegnate alle squadre che già hanno operato durante la stagione venatoria se in possesso dei requisiti richiesti (attestato selezione cinghiale). Le squadre chiedono l'assegnazione di un'unica zona. Prioritariamente le stesse vengono assegnate d'ufficio, se non vi siano motivi ostativi, alla squadra che negli ultimi tre anni consecutivi ha cacciato nella zona richiesta.

Art.3 (COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE)

I cacciatori che compongono le squadre devono essere tutti abilitati alla caccia di selezione a seguito della frequentazione di regolari corsi di formazione. I Capi squadra devono presentare entro e non oltre il 15 dicembre di ogni anno (termine perentorio), salve disposizioni regionali, l'apposito modello predisposto dall'A.T.C. AL1 riportante i nominativi del caposquadra, di un eventuale vice e dei componenti la squadra. Ogni nominativo deve essere corredato di: luogo, data di nascita, comune di residenza ed indirizzo, numero e data di rilascio del porto d'arma per uso caccia e firma di adesione. L'assegnazione formale della zona resta subordinata al relativo versamento all'A.T.C. AL1 della quota di € 20,00 sul c/c postale 94252624, per tutti i componenti della squadra, escluso quelli che hanno già versato la quota di partecipazione alla caccia di selezione al cinghiale in forma singola per la stagione venatoria in corso nell'ATC AL1. Le squadre devono essere composte da un minimo di n. 15 cacciatori regolarmente ammessi nell'ATCAL1. La squadra opera con un minimo di n. 12 cacciatori per la braccata e di un umero minimo di 5 e di un numero massimo di 11 cacciatori per la girata.

Art.4 (REQUISITI E COMPITI DEL CAPO-SQUADRA)

1)- Il caposquadra deve essere un cacciatore in possesso dei requisiti previsti dalla sezione IV del Reg. (CE) 29.04.2004 n.853/2004/CE (Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).

Sono fatti salvi tutti i corsi effettuati in regime di D.G.R. 6 Maggio 2013, n.17-5754; D.G.R. 1 Marzo 2019, n.20-8485, linee guida per la gestione del cinghiale seconda edizione, quaderno di conservazione della natura n.34 Ministero Ambiente "ISPRA" e corsi organizzati dalle Province e CMTO, con prova finale e prova di tiro presso un regolare "U.I.T.S."

2)- I capi squadra non devono essere in corsi nelle infrazioni di cui agli artt.30 e 31 della legge 157/1992 o in quelle previste dall'art.24 della legge regionale 5/2018, o in quelle previste dall'art.40 Legge regionale n.5/2012, nelle due annate precedenti la designazione.

3)- Il capo squadra che abbia riportato condanne di carattere penale o si trova nelle condizioni di

attesa di giudizio non può rivestire detta carica. A seguito di sentenza assolutoria o in caso di archiviazione del procedimento penale, previa autocertificazione e richiesta scritta, il Comitato di gestione valuterà l'eventuale concessione del “nulla osta” a rivestire la carica di capo squadra e/o vice.

4)- Il vice-caposquadra deve avere gli stessi requisiti del caposquadra e, in caso di esercizio delle funzioni vicarie per assenza e/o impedimento del titolare, è assoggettato agli stessi obblighi e regole.

5)- Il caposquadra o, in sua assenza, un suo vice, deve sempre essere presente durante lo svolgimento della cacciata garantendone il regolare svolgimento ed adempimento alle formalità previste dalle presenti linee guida e da ogni altra disposizione emanata dall' ATC AL 1. Il caposquadra deve assolvere i seguenti compiti:

a) Annotare, prima di ogni giornata di caccia nel registro di caccia al cinghiale i nominativi dei partecipanti e verificare che siano regolarmente iscritti nel registro degli aventi diritto;

b) Al termine della giornata di caccia deve redigere e controfirmare il registro giornaliero dove verranno riportati tutti i dati richiesti. In caso di mancato adempimento ai compiti di cui al punto precedente da parte di un caposquadra, il Comitato di gestione può revocarne l'incarico e procedere alla sua sostituzione.

Art.5 (CACCIATORI INVITATI DALLE SQUADRE)

Il caposquadra deve annotare sul registro, prima dell'inizio delle attività, anche gli eventuali cacciatori esterni autorizzati c.d. “invitati” purchè gli stessi siano in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni necessarie per svolgere la caccia di selezione al cinghiale nell'ATC AL 1. I cacciatori “invitati” concorrono alla formazione del numero necessario di consistenza minima effettiva per l'attività della squadra di cui al precedente art.3. I cacciatori “invitati” sono tenuti a versare la quota di partecipazione all' ATC AL 1 prevista per il prelievo del cinghiale nella caccia di selezione a squadra prima di prendere parte alla cacciata, escluso quelli che hanno già versato la quota di partecipazione alla caccia di selezione al cinghiale in forma singola per la stagione venatoria in corso nell'ATC AL1.

Art.6 (MODALITA' OPERATIVE)

L'attività di caccia deve essere segnalata almeno un'ora prima dell'inizio della cacciata, tramite l'esposizione di cartelli/tabelle riportanti la dicitura “ATTENZIONE BATTUTA AL CINGHIALE IN CORSO”, da posizionarsi lungo le strade o sentieri di accesso all'area interessata dall'intervento. Le tabelle devono essere rimosse al termine dell'attività di caccia. La squadra è considerata presente e operativa se provvede ad apporre le tabelle di cui sopra nelle modalità e nei tempi specificati. Rimane ferma la possibilità tra due squadre di svolgere nell'arco della medesima giornata venatoria, in zone confinanti e non confinanti, senza alcun preavviso all'ATC AL1, cacciate in forma congiunta. Per raggiungere il numero minimo per effettuare la braccata /o la girata le squadre che effettuano la cacciata congiunta possono unificare i loro componenti, dandone atto sul registro di caccia giornaliero.

Per una maggiore sicurezza, ciascun partecipante alla cacciata deve indossare durante l'esercizio venatorio, sia sul lato ventrale che sul lato dorsale, bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità come previsto dalla L.R. n. 5/2018. La partecipazione alla cacciata a squadre comporta, ad ogni effetto, l'utilizzo di una giornata di caccia che deve essere annotata sul tesserino regionale. I cani impiegati dovranno essere gestiti in modo tale da limitare, per quanto possibile, il disturbo alle altre specie di fauna selvatica presenti nell'area di caccia. Ogni squadra ammessa deve essere dotata di “registro di caccia” suddiviso per giornate. Il registro nel corso della cacciata deve essere sempre in possesso del caposquadra e sempre disponibile per ogni eventuale controllo e dovrà essere compilato in ogni sua parte dal caposquadra. Il registro dovrà essere consegnato presso la sede dell' ATC entro 15 giorni dopo la chiusura di caccia al cinghiale di selezione a squadra con l'ausilio dei cani.

Art.7 (GIORNATE DI CACCIA)

Salve contrarie disposizioni indette dall'ATC AL1, ogni squadra può operare nelle sole giornate di mercoledì, sabato e domenica. Chi esercita la caccia di selezione in forma singola, può operare nelle giornate di lunedì e giovedì.

Art.8 (SCHEDA DI ABBATTIMENTI)

Per ogni abbattimento dovrà essere redatta apposita scheda di rilevamento dati riportante le caratteristiche dell'animale abbattuto in originale e copia, con le seguenti destinazioni: - Una copia da consegnarsi all'abbattitore - Una copia da trattenersi presso il centro di controllo dell' ATC. All'atto dell'abbattimento e a recupero avvenuto della specie cinghiale dovrà essere apposto un contrassegno di controllo inamovibile già consegnato dall'ATC AL1.

Art.9 (ARMI E MUNIZIONI)

La caccia al cinghiale nell'A.T.C. AL1 è consentita:

1. con il fucile ad anima liscia fino a due colpi e/o a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al calibro 12 con munizioni a palla intera;
2. con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a mm. 6,5;
3. i caricatori dei fucili con canna ad anima rigata a ripetizione semiautomatica, limitatamente impiegati nella caccia al cinghiale, possono contenere fino a cinque cartucce.

Il capo squadra, per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica, ha l'obbligo di valutare, anche in presenza della conformazione del terreno e/o angolo di sito rispetto al posizionamento del cacciatore, il posizionamento delle poste e conseguentemente stabilire l'eventuale utilizzo da parte dei cacciatori di fucile a canna liscia e/o a canna rigata.

Nelle zone umide d'importanza internazionale riconosciute dalla Convenzione Ramsar, ed all'interno della Rete Natura 2000 (Direttive 92/43/CEE "Habitat e 2009/147/CEE/Uccelli), ZRC, SIC, ZPS; aree contigue legge 6 dicembre 1991, n.394 (Legge quadro sulle aree protette) è vietato l'utilizzo di munizioni al piombo, pertanto, il munizionamento dovrà essere di tipo monolitico.

I conduttori dei cani possono portare fucili caricati a salve.

E' VIETATO UTILIZZARE MUNIZIONI SPEZZATE PER LA CACCIA AL CINGHIALE.

L'armamento di cui all'art.13 legge 157/92 e le attrezzature in uso devono essere efficienti e in condizioni manutentive adeguate al fine di poter garantire la massima sicurezza nel loro utilizzo.

Art.10 (CONTROLLO SANITARIO DEI CAPI ABBATTUTI)

Tutti i capi dovranno essere trattati in ottemperanza alla D.G.R. 6 maggio 2013, n.17-5754, nonché ai regolamenti (CE) n.853/2004 e n.2075/2005 (CE) della Commissione del 5 dicembre 2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali del Servizio Veterinario dell'A.S.L. AL relativi alla presenza di Trichine nelle carni e successive disposizioni regionali D.G.R. n. 13-3093 del 12/12/2011 e D.D.n. 831/2013. Si rappresenta, altresì, che lo smaltimento delle pelli dei cinghiali abbattuti unitamente agli scarti di macellazione degli stessi, sono disciplinati dal Reg. 1069/09/CE e Reg.142/11/UE, nonché dal D.Lgs 286/2012 che stabilisce le sanzioni per ogni eventuale violazione al riguardo. Le schede riportanti i dati biometrici dei capi di cinghiali abbattuti devono essere firmate regolarmente da "persona formata" facente parte della squadra che abbia sostenuto l'apposito corso di formazione a cura di personale del Servizio Veterinario. Ogni capo squadra ha l'obbligo di provvedere alla consegna dei relativi campioni, per il controllo della trichinella nelle carni, direttamente al Servizio Veterinario dell'A.S.L. AL e consegnare, senza ritardo, all'A.T.C.AL1 il relativo referto attestante l'avvenuta consegna.

Art.11 (MONITORAGGIO SANITARIO PREVENZIONE E CONTRASTO "P.S.A.")

1)- In ottemperanza alla D.G.R. n.20 – 8485 del 1° marzo 2019 della Regione Piemonte, in ordine al n.5 del relativo allegato, "Ogni cinghiale trovato morto (anche a seguito di incidente stradale) o abbattuto ma che mostrava *ante mortem* comportamenti anomali di qualsiasi tipo deve essere segnalato alle competenti autorità (guardie venatorie, polizia provinciale, carabinieri forestali, servizi veterinari delle ASL localmente competenti). Deve essere altresì segnalato il ritrovamento di carcasse parzialmente predate (lo stato di infezione aumenta la probabilità di predazione) o putrefatte, in quanto il virus della (P.S.A.) sopravvive alla completa decomposizione dell'ospite,

rendendo quindi sempre possibile una diagnosi di laboratorio”.

2)- Quantunque, per il contrasto del virus della (P.S.A.) sempre più crescente in Piemonte, nelle regioni limitrofe inclusa la Provincia di Alessandria, ogni attività venatoria esercitata per prelievo della specie cinghiale “*Sus Scrofa*” finalizzata al depopolamento della specie cinghiale, in particolare nelle zone di restrizione II e I del territorio dell'ATC AL1, deve essere sempre improntata allo scrupoloso rispetto delle misure specifiche di biosicurezza previste dall'ordinanza n.5 del 24.08.2023 del Commissario Straordinario (P.S.A.), dal Piano Regionale di Interventi Urgenti (P.R.I.U.) per la gestione e l'eradicazione della P.S.A. nei suini di allevamento e nella specie cinghiale, nelle aree indenni della Regione Piemonte, nonché da tutti gli altri provvedimenti della Provincia di Alessandria attualmente in vigore sulla materia.